



STATUTO

C.R.A.L. DIPENDENTI USL PRATO - APS

SOMMARIO

Art. 1 – Denominazione, Sede e durata.....	3
Art. 2 - Scopo, finalità e attività.	3
Art. 3 – Caratteristiche dell’Associazione.....	4
Art. 4 - Soci dell’Associazione.....	4
Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati.....	5
Art. 6 - Perdita della qualifica di associato.....	5
Art. 7- Organi dell’Associazione.....	6
Art. 8 - L’ Assemblea	6
Art. 9 –Il Consiglio direttivo	7
Art. 10 – il Presidente.....	8
Art. 11 – Ufficio di Presidenza.....	8
Art. 12 - Organo di controllo	9
Art.13 – Gratuità degli incarichi.....	9
Art.14 - Dimissioni.....	9
Art.15 – Il patrimonio.....	9
Art.16 – Esercizi sociali e bilancio.....	9
Art. 17 - Libri	10
Art. 18 - Volontari	10
Art. 19 - Lavoratori.....	11
Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.....	11
Art. 21 - Rinvio	11

C.R.A.L. DIPENDENTI USL PRATO - APS

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, Sede e durata

Nello spirito della Costituzione Italiana e precisamente a norma dell'art 18, in base agli art. 36, 37, 38 del Codice Civile, in ottemperanza del Dlgs 117/2017 “codice del terzo settore” e dell'art. 11 L. 300/70¹ “statuto dei Lavoratori” è liberamente costituita un'Associazione dei dipendenti dell'Azienda USL Toscana Centro – ambito Prato avente la seguente denominazione “C.R.A.L. dipendenti USL Prato-APS”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede in Prato e con durata illimitata.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Inoltre, l'Associazione:

- potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, se del caso, partecipare alla nascita di strutture per tali scopi;
- può partecipare ad iniziative di altre associazioni e promuovere, direttamente o con altre associazioni aziendali e territoriali, lo sviluppo del rapporto con le altre aggregazioni e gli strumenti di partecipazione presenti sul territorio;
- ricerca momenti di confronto con le forze politiche e sociali nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi, che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero;

¹ **Art. 11. L.300/70 Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa ⁽¹⁾.**

Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ⁽²⁾.

(1) Rubrica così modificata dall'art. 6, co. 6, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, nella L. 8 agosto 1992, n. 359.

(2) Comma aggiunto dall'art. 6, co. 7, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, nella L. 8 agosto 1992, n. 359.

- per il raggiungimento dei propri scopi, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti che debbono essere assicurati ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 legge 117/2017.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Caratteristiche dell'Associazione

- L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro, ma l'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, utile alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
- Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse ed organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruire liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
- L'Associazione in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate, gruppi di interesse e gruppi di acquisto.
- I regolamenti di applicazione dello Statuto e gli altri regolamenti sono approvati e modificati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 4 - Soci dell'Associazione

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

A. Requisiti di adesione

- All'Associazione possono aderire,

- i. tutti i dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che operano nel territorio ambito pratese della Azienda USL;
 - ii. i pensionati e gli ex dipendenti che abbiano prestato servizio per almeno 3 anni nella Azienda USL Toscana Centro ambito Prato;
 - iii. gli ex dipendenti che sono o saranno transitati in altri enti del SSR;
 1. questi soci sono denominati – **soci ordinari**;
 - iv. i familiari delle persone fisiche sopra descritte fino al secondo grado di parentela;
 - v. Il personale delle ditte/associazioni che hanno rapporti di lavoro/convenzione con l'Azienda USL Toscana Centro ambito Prato.
 - vi. I cittadini residenti nell'Ambito Pratese della Azienda USL Toscana Centro
 2. Questi soci sono denominati - **soci sostenitori**.
- B. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annualmente entro il 31 marzo. Con la sottoscrizione della quota il socio contemporaneamente dichiara di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- C. L'assemblea ordinaria annuale decide le quote di iscrizione e le inserisce nel Regolamento;
- D. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
 - o sono eleggibili i **soci ordinari**;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi contenuti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può essere escluso dall'Associazione se non in regola con il pagamento della quota associativa richiesta per l'anno in corso.

In caso di mancato pagamento al socio moroso verranno inviate due comunicazioni di sollecito al pagamento o con mail o con messaggio telefonico.

Se il socio, dopo i due solleciti di pagamento, non provvede viene dichiarato socio moroso ed è il Consiglio, che nella prima riunione utile, ne delibera l'esclusione dall'Associazione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta e firmata spedendo, o tramite mail allegando la lettera di dimissioni, la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7- Organi dell'Associazione

Gli organi sociali del CRAL sono:

- L' Assemblea
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente
- L'Ufficio di Presidenza
- Organo di Controllo

Art. 8 - L' Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, inserita anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2.372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e di previsione, nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 del mese di maggio. Con la suddetta Assemblea si provvede; ad approvare il bilancio dell'anno precedente, procedere alla elezione del Consiglio Direttivo, secondo le regole stabilite dal regolamento interno, approvare gli stanziamenti e le iniziative del CRAL, deliberare sui ricorsi dei soci e sulle le questioni attinenti alla gestione sociale;

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati - assemblea straordinaria.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e di previsione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati tranne che per l'esclusione per morosità a cui provvede il Consiglio;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto e dei Regolamenti interni;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L' annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci 10 giorni prima mediante avviso da spedire ai soci con mail usando la mailing-list aggiornata degli stessi e inserendo l'avviso nel sito internet e nella APP gestita dall'Associazione, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, sia della prima che della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno della discussione;

L' Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un presidente nominato dall' Assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali con pagine numerate;

Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti;

La modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione vanno deliberate secondo le previsioni del D.L. 117/17 e s.m.i..

Art. 9 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) consiglieri eletti fra i **soci ordinari**. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni su apposito libro con pagine numerate. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. Ove venisse a mancare per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio gli subentra il primo dei non eletti.

Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio segreto con seggio elettorale da tenere nella sede sociale. Diversificazioni di sedi possono essere adottate dall'Assemblea.

Entro 15 giorni dalla ratifica assembleare delle elezioni deve essere convocato il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche. La prima riunione del Consiglio è presieduta dal consigliere che ha avuto il maggior numero di suffragi.

Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il Consiglio direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, un Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, il Cassiere, il Provveditore. Fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, sociale, tecnologie, ecc.).

Il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario Amministrativo compongono normalmente l'Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o l'Ufficio di Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Art. 10 – il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione.

Convoca il Consiglio Direttivo.

Cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla prima riunione alla quale partecipa il nuovo Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 – Ufficio di Presidenza

E' formato dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario Amministrativo.

Ha compiti di supporto sia al Presidente che al Consiglio Direttivo per:

- preparare gli ODG di Consiglio e Assemblea;
- portare a compimento le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- predisporre bozze di programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- aiutare il Presidente per la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Il Presidente lo convoca e lo preside.

Art. 12 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico², è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.³

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al verificarsi delle condizioni di Legge l'O.d.C. del Cral sarà monocratico.

² Spetta allo Statuto stabilire se l'organo è monocratico o collegiale.

³ In alternativa, è nominato per *volontà* dell'associazione. L'Organo di controllo è *obbligatorio* quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 30 Cts**).

Art.13 – Gratuità degli incarichi

Le funzioni dei membri del Consiglio direttivo, e per tutti gli altri incarichi svolti dai cittadini volontariamente al servizio del CRAL, sono completamente gratuite.

Eventuali rimborsi spese saranno dovuti secondo i Regolamenti adottati dall'Associazione e dovranno essere concordati e definiti specificamente con il Consiglio direttivo ed iscritti in bilancio dell'Associazione.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

Art.14 - Dimissioni

Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio direttivo che avrà la facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare.

Art.15 – Il patrimonio

Il patrimonio sociale è così composto:

- 1) Dalle quote associative;
- 2) Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- 3) Eventuali versamenti volontari dei soci e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative dell'Associazione;
- 4) Proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
- 5) Donazioni, lasciti testamenti, elargizioni speciali, sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
- 6) Fondi di riserva.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.16 – Esercizi sociali e bilancio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dell'Associazione è consuntivo e preventivo.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio direttivo.

Il bilancio preventivo contiene tutte le previsioni di entrata e di spesa relative al periodo di un anno;

Il bilancio preventivo è elaborato dal Consiglio direttivo.

I bilanci sia preventivo che consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci con voto palese con la maggioranza dei soci presenti.

I bilanci sia preventivo che consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro 7 giorni prima della seduta per essere consultati da ogni aderente.

Il bilancio deve essere approvato entro il 31 maggio di ogni anno. Sono previste proroghe a questa data approvate dal Consiglio direttivo.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue;

- 1) Il 10% al fondo di riserva;
- 2) Il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature o acquisti immobili, inserito nel bilancio preventivo dell'anno successivo;
- 3) È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 - Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo in formato informatizzato;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- richiedendone la visione al Consiglio con mail ed il Consiglio li mette in visione entro una settimana dalla richiesta.

Art. 18 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario se non nei limiti previsti dalla legislazione di merito vigente.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 19 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza prevista all'art. 8.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.



INFO E CONTATTI

Tel. 3286282410 - 3923029903 - 3332686726

Email: cralusprato@virgilio.it - craldipendentiasprato@gmail.com

Pec: cralusprato@pec.it

Sito Web

www.craldipendentiuslprato.it

la nostra sede principale è in:

Piazza dell'Ospedale,5

59100 Prato

la nostra sede al Nuovo Ospedale Santo Stefano

è al primo piano ad inizio galleria commerciale